



CIRCOLARE N. 13

Al Personale Docente e ATA Al DSGA Al Sito Web/Atti

OGGETTO: Fruizione dei permessi ex Legge n.104/92 e s.m.i. per l'a.s. 2022-2023.

Con la presente si comunica al personale tutto in indirizzo che in ordine alle indicazioni di cui all'art. 24 della legge n. 183 del 04/11/2010, della Circolare della Funzione Pubblica n. 13/2010, del D. Lgs. del 18/07/2011 n. 119, della Circolare INPDAP n. 17 del 17/11/2011, della Legge n.111 del 15 luglio 2011, del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, della Circolare della Funzione pubblica n.1/2012 e delle Circolari INPS n. 45 del 01/03/2011 e n. 32 del 06/03/2012, per la fruizione dei permessi di cui alla Legge n. 104/92, il personale è tenuto a presentare annualmente la documentazione relativa alla richiesta dei benefici.

Al fine di rendere compatibili le richieste dei permessi di cui all'oggetto con le esigenze organizzativo-didattiche dell'Istituzione scolastica, con la presente si forniscono le seguenti direttive in merito:

A) PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE N. 104/92.

1.Conferma dell'istanza presentata nell'anno scolastico precedente (All. n.1)

Ogni dipendente è tenuto, secondo le modalità di cui agli artt.75 e 76 del DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, a produrre autocertificazione sulla permanenza delle condizioni di fruizione dei permessi di cui all'art. 33, commi 3 o 6 della Legge 104/92 relative all'anno precedente. L'autocertificazione può essere presentata secondo CONFERMA DEI REQUISITI PER USUFRUIRE DI PERMESSI DI CUI ALL'ART.33 COMMI 3 O 6 DELLA LEGGE 104-92.

2. Richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla L.104/92 (All.2)

La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e s.m.i. va inoltrata all'Istituto di titolarità, che provvederà all'emissione del relativo decreto autorizzativo. La medesima richiesta, per conoscenza, va inoltrata anche all'eventuale Istituto di completamento a cui deve essere consegnato successivamente il decreto di riconoscimento dei benefici della legge 104/92. Il dipendente deve formalizzare la richiesta dei benefici di cui sopra producendo la seguente documentazione:

- Domanda in carta semplice, nella quale dichiarare che:
- 1. L'assistito non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, cioè strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa;



- 2. Nessun altro familiare beneficia dei permessi di cui alla Legge 104/92 per lo stesso assistito;
- 3. Lo stato di convivenza o meno con l'assistito;
- Autocertificazione o certificazione attestante il legame di parentela/ affinità con l'assistito;
- Copia conforme all'originale del verbale della Commissione medica attestante lo stato di "disabilità grave" dell'assistito.

Ai fini della concessione dei permessi è necessario presentare quanto prima tutta la documentazione richiesta o l'autocertificazione attestante la situazione invariata rispetto a quanto depositato nel trascorso anno scolastico agli atti della scuola.

In entrambe le ipotesi di cui sopra, e nei termini previsti dalla normativa vigente, verrà emesso apposito DECRETO AUTORIZZATIVO valevole per l'anno scolastico in corso.

B) MODALITA' DI FRUIZIONE DEI PERMESSI

I lavoratori beneficiari di cui all'art.33 della Legge 104/1992, come novellato dall'art. 24 della Legge 183/2010, sono tenuti a comunicare al Dirigente competente i giorni di assenza a tale titolo **con congruo anticipo** e se possibile con riferimento all'arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, salvo dimostrate situazioni di urgenza. Si ritiene, inoltre, importante segnalare che l'INPS con circolare applicativa della nuova normativa n. 45 del 01/03/2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato che " il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell'arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile la relativa programmazione."

Sullo stesso tema è intervenuto di recente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativamente alla delicata questione della programmazione dei permessi che, con interpelli n. 1/2012 e 31/2010, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, legge 104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un'effettiva assistenza.

Pertanto, si invita il personale interessato a produrre programmazione mensile di fruizione dei permessi o, in caso di necessità o urgenza, di comunicare la relativa fruizione con congruo anticipo di almeno tre giorni per concordare preventivamente con l'Amministrazione le giornate di permesso, al fine di "evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione", rivedibili in dimostrate situazioni di urgenza.

Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata.

Inoltre, secondo l'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, i genitori di figli con handicap grave e gli altri soggetti legittimati possono fruire di tre giorni di permesso mensile. Anche in questa ipotesi la legge non prevede alternativa rispetto alla tipologia di permesso, che è e rimane giornaliero.

L'art. 33 comma 6,della Legge n. 104 del 1992 prevede altresì, che i **portatori di handicap grave** possono fruire alternativamente dei permessi di cui al comma 2 o di quelli di cui al comma 3 del medesimo articolo:

- Il comma 2 dell'articolo prevede per questi soggetti la possibilità di fruire di permessi orari giornalieri per due ore al giorno senza indicazione di un contingente massimo.
- Il comma 3 stabilisce invece la possibilità di fruire di permessi giornalieri per tre giorni al mese, non frazionabili in ore.

Le due modalità di fruizione sono alternative comma 6 dell'art. 33) e pertanto, in base alla norma, non possono essere fruiti cumulativamente i permessi giornalieri e i permessi orari di cui ai commi 2 e 3 nel corso dello stesso mese. Naturalmente, anche le modalità di fruizione dei permessi mensili riferiti ad "handicap gravi" deve essere programmata in anticipo al fine di consentire al servizio del personale il calcolo dei giorni o delle ore spettanti e accordabili:

E' appena il caso di rammentare che i permessi mensili devono essere formalmente richiesti, non semplicemente comunicati con congruo anticipo.

Appare opportuno ricordare che il lavoratore che usa i permessi per svolgere attività diverse da quelle di assistenza, si rende colpevole di un abuso di diritto ai danni del datore di lavoro, della collettività e dello Stato e, previa contestazione disciplinare, potrebbe essere sanzionato con il licenziamento.

Corre l'obbligo, infine, di rendere noto che il nostro Istituto, come ogni altra Amministrazione Pubblica, è tenuto a comunicare annualmente (entro il 31 marzo) al Dipartimento della Funzione Pubblica tutte le giornate fruite a tale titolo da ciascun lavoratore, essendo autorizzato, per disposizione espressamente prevista dalla sopra citata normativa, al trattamento di tali dati sensibili e alla loro conservazione per un periodo massimo di gg. 30 all'invio.

I modelli da utilizzare presenti nella Piattaforma Nuvola, vanno inoltrati entro il 31 ottobre 2022.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico Giuseppe De Vita

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, del d. Lgs. 39/93